

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 settembre 2007, n. 620

Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, art. 28. Piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» è stato istituito – per la prevenzione ed il superamento delle varie forme di disadattamento – il servizio socio-psico-pedagogico;

— che l'art. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, in materia di norme collegate alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 e allo scopo di introdurre disposizioni di riordino e di riduzione dei costi del personale, così dispone: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell'art. 37 della Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva la possibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmente il detto personale si trova occupato».

Preso atto:

— che con deliberazione n. 3459 del 6 luglio 1998 la Giunta regionale ha provveduto alla regolarizzazione della posizione retributiva, previdenziale ed assistenziale, in virtù del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, di 488 operatori annoverati nell'elenco allegato alla medesima deliberazione;

— che successivi provvedimenti giudiziari hanno accertato l'esistenza di ulteriori rapporti di lavoro rispetto al contingente iniziale e il riconoscimento di trattamenti economici diversi da quelli originariamente attribuiti con la citata D.G.R. n. 3459/98.

Ritenuto:

— che per espressa volontà legislativa, il trasferimento deve riguardare tutti gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche mantenuti in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 57/90, sia per effetto di atti amministrativi che di provvedimenti giudiziari;

— che, pertanto, si rende necessaria, da parte del competente Dipartimento, una puntuale ricognizione di tutti gli attuali rapporti di lavoro intercorrenti con l'Ente per effetto della L.R. 57/90;

— che il predetto personale deve essere trasferito alle Aziende sanitarie presso cui presta servizio ovvero a quelle territorialmente competenti rispetto agli altri enti presso cui il personale si trova attualmente occupato;

— che, per il personale in servizio presso enti diversi dalle Aziende sanitarie, è fatta salva la possibilità di perfezionare ulteriori utilizzi presso gli stessi enti dove il personale attualmente si trova occupato;

— che, le disposizioni contenute nel citato art. 28 della Legge regionale n. 9/2007 prevedono la progressiva traslazione degli oneri relativi al personale in questione dalla U.P.B. 1.2.01.01 relativa al personale dipendente regionale al Fondo indistinto nazionale per le politiche sociali nonché al Fondo sanitario re-

gionale in relazione alla natura degli interventi prestati per un importo di € 5.000.000, per l'anno 2007 ed in misura crescente per gli anni successivi;

— che gli atti di effettivo trasferimento dalla Regione agli Enti di destinazione, dei quali sarà data informazione alle OO.SS., saranno adottati, secondo gli indirizzi del piano di trasferimento, dal Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale», il quale, di concerto con il Dipartimento n. 4 «Bilancio Patrimonio», specificherà, contestualmente all'atto di trasferimento, le risorse finanziarie del bilancio regionale necessarie per garantire la copertura della spesa.

Verificato:

— che da parte di alcuni Comuni che hanno utilizzato unità lavorative facenti parte del contingente di cui alla L.R. n. 57 del 1990 è pervenuta richiesta di prosecuzione del rapporto di servizio da perfezionare anche tramite definitivo trasferimento;

— che analoghe situazioni sono riscontrabili nei Dipartimenti regionali presso cui il predetto personale ha prestato continuo servizio, acquisendo esperienza e professionalità e assicurando un apporto alla produttività amministrativa delle strutture regionali.

Considerato:

— che, per avviare la fase del trasferimento e realizzare nel corrente esercizio le economie previste dalle norme finanziarie, è indispensabile di dover prioritariamente definire, in esecuzione della predetta normativa, il piano per il trasferimento alle Aziende Sanitarie del personale appartenente al contingente della Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57;

— che il piano debba altresì considerare – per i lavoratori in servizio presso gli enti diversi delle aziende sanitarie – la verifica delle condizioni previste dal citato art. 28, riguardo all'ulteriore utilizzo del personale, prevedendo l'accertamento per ciascun Comune e Dipartimento regionale della sussistenza delle condizioni per l'ulteriore utilizzo da perfezionare tramite comando successivo al trasferimento alle Aziende sanitarie ovvero tramite diretto trasferimento agli enti presso cui il personale presta attualmente servizio;

— che, nelle more dell'attuazione del piano analitico dei trasferimenti del personale in questione, si rende necessario ed urgente operare sulla base di una prima ipotesi programmatica di massima in ordine alle destinazioni verso cui si indirizzano i trasferimenti stessi, all'unico scopo di consentire l'individuazione del distinto carico finanziario da imputare a ciascuno dei due Fondi sopra ricordati, cumulativamente destinati dalla normativa suddetta a sopperire, per il complessivo importo di 5 milioni di €, nell'anno 2007, alla corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio individuati a tale scopo.

Tenuto conto:

— che la spesa complessiva sostenuta dalla Regione per il contingente della L.R. n. 57 del 1990 è stata definitivamente accertata nell'anno 2006 in € 17.260.351,86 e che il costo residuale per l'anno in corso dalla data di approvazione del presente provvedimento è pari a € 5.152.479,88 si prefigura il raggiungimento dell'obiettivo di economia di 5.000.000,00 di € indicato dall'art. 28 della L.R. n. 9 del 2007.

Visto:

— la Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57;

— la Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23;

— la Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.

Su conforme proposta dell'Assessore al Personale, On. dott. Pasquale Maria Tripodi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto al Settore;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Di richiamare quanto riportato in preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente dispositivo.

. Di definire, ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 «Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007» il piano per il trasferimento alle Aziende Sanitarie delle unità costituite il personale appartenente al contingente della Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 demandando al competente Dipartimento una puntuale ricognizione dei singoli rapporti di lavoro.

3. Di stabilire:

— che il trasferimento riguarderà, prioritariamente, tutti gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 57/90, sia per effetto di atti amministrativi che di provvedimenti giudiziari e che attualmente prestano servizi presso le Aziende sanitarie;

— che gli atti di effettivo trasferimento dalla Regione agli Enti di destinazione saranno adottati dal Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale», di concerto con il Dipartimento n. 4 «Bilancio Patrimonio»;

— che, nelle more dell'attuazione del piano analitico dei trasferimenti del personale addetto ai servizi socio – psico – pedagogici, previsto dall'art. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, il distinto carico finanziario, per l'anno 2007, individuato sulla base di una prima ipotesi programmatica di massima in ordine alle destinazioni verso cui si indirizzeranno i trasferimenti, è da imputare a ciascuno dei Fondi di cui in premessa e può stabilirsi in € 5.000.000,00 per il Fondo sanitario regionale di cui alla U.P.B. 6.1.01.01 (cap. 4211103);

— che per quanto concerne il personale che presta servizio nei Comuni e nei Dipartimenti regionali, allo scopo di prevenire soluzioni di continuità ai servizi attualmente prestati, il trasferimento alle Aziende sanitarie è subordinato al non verificarsi della possibilità indicata nel comma 1 del citato art. 28 in ordine al perfezionamento di una prosecuzione dell'utilizzo sotto forma di comando ovvero di definitivo trasferimento agli enti presso cui sono attualmente occupati.

4. Di affidare, in relazione delle rispettive competenze, al Dipartimento «Organizzazione e Personale» e al Dipartimento «Bilancio e Patrimonio» l'esecuzione del presente atto e la trasmissione, a chiusura definitiva del procedimento, di una relazione informativa alla Giunta regionale.

5. Di dare atto:

— che gli atti di effettivo trasferimento dalla Regione agli Enti di destinazione saranno adottati, secondo gli indirizzi del piano di trasferimento, dal Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale», di concerto con il Dipartimento n. 4 «Bilancio Patrimonio»;

— che i Dipartimenti incaricati, a chiusura definitiva del procedimento, produrranno ciascuno per la propria competenza una relazione informativa alla Giunta regionale.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente

(N. 1354 — gratuito)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2007, n. 623

Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettera a) b), c) del decreto legislativo n. 152/06 e delle piccole aziende agroalimentari (art. 38 D.Lgs. 152/99) e modifiche al programma d'azione di cui alla D.G.R. n. 393/06.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgsvo n. 152 dell'11/5/1999 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare l'art. 38 che prevede la regolamentazione regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali definite con Decreto Ministeriale.

VISTO il D.L.gsv n. 152/2006 «Norme in materia ambientale» – G.U. n. 88 del 14/4/2006.

VISTO il Decreto del Ministero Agricoltura del 7/4/2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del D.L.gsv n. 152/1999 così come previsto dall'art. 1.

VISTA la D.G.R. n. 393 del 6/6/2006 con la quale è stato approvato il Programma d'azione da adottare nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. 7569/adv/I del 16/3/2007 ha comunicato la necessità di apportare alcune modifiche tecniche al suddetto Programma d'azione e specificatamente la modifica dei periodi in cui è vietata la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto.

VISTA la nota n. 1776 del 17/4/2007 con la quale sono state informate le PP.AA. le quali non hanno evidenziato alcuna osservazione.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta propria la competenza.

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, Foreste e Forestazione on. Mario Pirillo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore n. 3 dottor Mario Totada, a voti unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

— approvare la Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari (art. 38 D.Lgs. 152/1999), di cui all'Allegato A;

— approvare le modifiche tecniche al Programma d'azione di cui alla D.G.R. n. 393 del 6/6/2006, (Allegato B) che fa parte integrante del presente provvedimento;

— di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione, con il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to: Durante

Il V. Presidente
F.to: Adamo

(N. 1355 — gratuito)

(segue allegato)